



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **975** del **14/08/2020**

Oggetto: Autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dall' Immobiliare Lunghi S.r.l. per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kWp in comune di Quaregna Cerreto.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	Immobiliare Lunghi S.r.l.				
Sede Legale:	via Argelati 10	Comune	Milano	Cap	20143
Sede Operativa:	via Fiume, s.n.c.	Comune	Quaregna-Cerreto	Cap	13866
Codice fiscale:	10148580961	Partita IVA:	10148580961		
Indirizzo posta elettronica certificata:	immobiliarelunghi@pec.it				

L'Immobiliare Lunghi S.r.l., con sede legale in via Argelati 10, nel comune di Milano, in data 11/03/2020, con nota ns. prot. n. 5086, ha presentato a questi Uffici istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, di potenza pari a 999 kWp, in via Fiume, snc nel comune di Quaregna Cerreto.

Questa Amministrazione, in data 27/03/2020, con nota ns. prot. n. 6109, ha comunicato la necessità che il Proponente fornisse alcune integrazioni documentali necessarie per poter dare avvio al procedimento in oggetto.

In data 09/04/2020, con nota ns. prot. n. 6638, l'Immobiliare Lunghi S.r.l. ha provveduto a far pervenire a questa Amministrazione la documentazioni integrativa richiesta.

L'immobiliare Lunghi s.r.l., in data 29/04/2020, con nota ns. prot. n. 7442, ha comunicato a questi Uffici che la Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte Valle D'Aosta del Ministero dello Sviluppo Economico aveva già rilasciato il NULLA OSTA (protocollo ministeriale n. 48038 del 28-04-2020), previsto dal comma 1 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa delle condutture per il trasporto dell'energia elettrica previste in progetto; provvedendo contestualmente a trasmettere copia di tale atto.

Il proponente, in data 30/04/2020, con nota ns. prot. n. 7504, ha comunicato che tra la documentazione presentata risultavano ancora mancanti gli elaborati necessari al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica semplificata riferita all'intervento richiesto. Tale documentazione è stata trasmessa dalla Società in oggetto in data 08/05/2020, con nota ns. prot. n. 7995 del 09/05/2020.

In data 19/05/2020, con nota ns. prot. n. 8567, questa Amministrazione, dopo aver esaminato la documentazione integrativa presentata, ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto.

L'Autorizzazione Unica richiesta dell'Immobiliare Lunghi S.r.l. contiene i seguenti atti di assenso:

- Concessione edilizia ai sensi del D.P.R 380/2001;
- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 in relazione al vincolo paesaggistico;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Questa Amministrazione in data 20/05/2020, con nota ns. prot. n. 8639, ha provveduto ad indire la Conferenza dei Servizi in forma semplificata per il rilascio dell'autorizzazione unica, individuando quali soggetti coinvolti dall'istruttoria:

- Il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A.,
- la Regione Piemonte Direzione Ambiente, Energia e Territorio (Settori: Territorio e Paesaggio e Sviluppo energetico sostenibile),
- la Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio per le Province di BI,NO,VCO, VC, Torino,
- il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le attività territoriali Divisione IV - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta,
- l'Agenzia delle Dogane di Biella,
- il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.,
- la "e-distribuzione" S.p.A - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte Liguria.

Il Settore Territorio e Paesaggio della Direzione Ambiente, energia e Territorio della Regione Piemonte In data 02/06/2020, con nota ns. prot. n. 9378, ha specificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in progetto non era di loro competenza ma delegata all'Amministrazione Comunale di Quaregna Cerreto.

In data 04/06/2020, con nota ns. prot. n. 9525, il Comune di Quaregna Cerreto esprimeva parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta dall'Immobiliare Lunghi in subordine alla successiva presentazione e approvazione del PEC da parte dell'Amministrazione Comunale, redatto ai sensi del Part. 43 della L.R. 56/77 e smi., e conseguentemente alla sottoscrizione della relativa convenzione. Nella medesima nota il Comune precisava inoltre che il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi della LR 56/77 e ss mm.ii., era da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VAS poiché il PRGC del Comune di Quaregna Cerreto non era mai stato sottoposto a tale fase di valutazione o all'analisi di compatibilità ambientale ai sensi della LR 14/12/21998 n. 40.

A questa Amministrazione sono pervenute le seguenti richieste di integrazioni:

- In data 04/06/2020, con nota ns. prot. n. 9541, da parte del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est dell'A.R.P.A.;
- In data 11/06/2020, con nota ns. prot. n. 9921, da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

In data 15/06/2020, con nota ns. prot. n. 10117, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere all'Immobiliare Lunghi S.r.l. di fornire i chiarimenti richiesti.

Il proponente, in data 01/07/2020, con nota ns. prot. n. 11199, ha fatto pervenire a questa Amministrazione tutte le integrazioni richieste.

In data 02/07/2020, con nota ns. prot. n. 11413, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere agli Enti coinvolti nell'istruttoria in oggetto di far pervenire le proprie determinazioni.

In data 28/07/2020, con nota ns. prot. n. 13125 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte.

In data 31/07/2020, con nota ns. prot. n. 13428 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

Dato atto che l'Agenzia delle Dogane di Biella, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), la "e-distribuzione" S.p.A, coinvolti nell'istruttoria quali soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione dell'impianto ma non titolati al rilascio di alcun titolo abilitativo richiesto dal proponente, ad oggi non hanno fornito alcun riscontro negativo al rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Tenuto conto che il Comune di Quaregna Cerreto, in data 13/07/2020, con le note ns. prot. nn. 12048, 12050 e 12051, ha inviato la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata per la realizzazione dell'impianto in oggetto. L'analisi degli elaborati trasmessi è stata eseguita dal Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale (istituito con DGP n. 203 del 29/05/2009), si riportano di seguito, per opportuna conoscenza, le raccomandazioni formulate dal Tavolo Tecnico, affinché il proponente ne possa tenere conto nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico:

"Considerato che gli edifici posti sul lato nord dell'area non determinano problematiche in termini di irraggiamento solare, per tutelare l'area rurale di pianura o collina di rilevante interesse agronomico" rionosciuta dal P.P.R. e per mantenere una fascia priva di strutture lungo via Pericle Maggia al confine con le aree agricole e i boschi posti a sud, si richiede, tenendo anche conto di quanto indicato nei paragrafi successivi in merito al parcheggio e all'area "a verde pubblico", di spostare le previsioni di "aree a standard da asservire ad uso pubblico" nella fascia a sud dell'area in esame spostando il campo fotovoltaico il più possibile verso le costruzioni presenti, rimodulando la disposizione dei pannelli, fatti salvo eventuali impedimenti di natura tecnica.

Si richiede che l'area "a verde pubblico" sia mantenuta a prato e piantumata con essenze arboree ed arbustive autoctone.

Per quanto riguarda l'area a parcheggio i circa 50 posti previsti appaiono non giustificati vista la tipologia di area. Si richiede pertanto di giustificarne le dimensioni o di valutare una riduzione delle sue dimensioni incrementando l'area a verde pubblico. Si richiede comunque di non realizzare il parcheggio in conglomerato bitumoso, ma di utilizzare materiali drenanti al fine di disperdere sul suolo naturale le acque meteoriche.

L'area ha una capacità d'uso del suolo di classe II: al fine di limitare il consumo di suolo e di facilitare il ripristino dello stato dei luoghi alla fine vita dell'impianto, si suggerisce di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per ancorare i pannelli fotovoltaici al suolo e di evitare l'utilizzo di fondazioni impattanti (utilizzare p.es. micropali, TreeSystem©, ecc...).

Vegetazione

Andrà realizzata una siepe arbustiva che circondi l'impianto da tutti i lati. Gli impianti di specie arboree ed arbustive e la semina dei prati dovranno essere realizzate esclusivamente utilizzando essenze autoctone. Si dovrà prestare particolare attenzione al controllo delle specie alloctone invasive come previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2019, n. 24-9076. Avendo l'area una vulnerabilità della falda elevata (art. 4.3 del PTP) la gestione e manutenzione della vegetazione dovrà essere effettuata privilegiando l'utilizzo di mezzi meccanici e limitando l'utilizzo di mezzi chimici. Si dovrà provvedere alla sostituzione delle fallanze.

Classificazione acustica

Si prende atto di quanto dichiarato nel Documento tecnico di verifica rispetto alla compatibilità del PEC con il Piano di zonizzazione acustica. Dagli elaborati presentati sembra che in fase di esercizio l'unica possibile fonte di rumore sia la cabina elettrica di trasformazione: spesso questi impianti sono dotati di sistemi di areazione che possono essere rumorosi. In tal caso, siccome si prevede di posizionare la cabina nei pressi delle uniche aree residenziali presenti intorno all'area in oggetto, si suggerisce di scegliere una posizione meno impattante".

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale di Biella n. 153 del 16.07.2012, le garanzie finanziarie per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, sono state stabilite nella misura del 50% del valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o ripristino ambientale, sulla base di apposita perizia giurata.

Poiché questa Amministrazione non ha ricevuto riscontro dalla Banca Dati Nazionale Antimafia alla richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia) effettuata in data 08/06/2020, ha richiesto, con nota prot. n. 14151 del 11/08/2020, al proponente l'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 con la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, prodotta dal rappresentante legale della Società e da tutti gli amministratori.

L'Immobiliare Lunghi s.r.l. in data 11/08/2020, con nota ns. prot. n. 14173, ha fatto pervenire a questi Uffici la dichiarazione sostitutiva di certificazione richiesta.

La procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259

Visto il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D.M. 10/09/2010.

Vista la D.G.R. 30/01/2012 n. 5 – 3314.

Vista la D.G.P. 16/07/2012 n. 153.

Visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Vista la L.R. 20 ottobre 2000, n. 52

Vista la L.R. 1 dicembre 2008, n. 32

Il dott. Graziano Stevanin, in qualità di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella, a seguito dell'istruttoria condotta dal dott. Giovanni Maria Foddanu, ritiene possibile rilasciare l'Autorizzazione Unica, prevista dall'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, in favore dall'Immobiliare Lunghi S.r.l. per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kW_p in via Fiume, snc nel comune di Quaregna Cerreto.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista e fatta propria la relazione:

DETERMINA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, l'Immobiliare Lunghi S.r.l. alla realizzazione e alla gestione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999 kW_p in via Fiume, snc nel comune di Quaregna Cerreto.
2. Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - Titolo abilitativo edilizio in capo al Comune di Quaregna Cerreto.

- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per eseguire le opere in aree soggette a vincolo paesaggistico in capo al Comune di Quaregna Cerreto.
 - Nulla osta acustico ai sensi della L. 447/95 in capo al Comune di Quaregna Cerreto.
3. Di stabilire che le autorizzazioni soggette a scadenza contenute nel presente Provvedimento, saranno assoggettate alle disposizioni di legge e ai termini previsti dalle specifiche norme di settore; resta fermo l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo delle medesime.
 4. Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
 5. Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale al presente Atto, che può riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
 6. Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
 7. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
 9. l'impresa dovrà comunicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) competenti per territorio la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, nonché la cessione dell'attività;
 10. Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente (smantellamento e conseguente recupero/smaltimento dei manufatti) con restituzione dell'area all'utilizzo originario, entro dodici mesi dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile; con l'eccezione delle infrastrutture di trasporto dell'energia elettrica che verranno annesse alla rete di distribuzione di proprietà di e-distribuzione.
 11. Di stabilire che entro la data di avvio dei lavori, la Società autorizzata dovrà presentare, al Comune sede dell'impianto, idonee garanzie finanziarie in misura pari al valore delle opere di rimessa in pristino quantificate da apposita perizia giurata prodotta nel corso del procedimento; nel rispetto delle disposizioni contenute nel punto 14 dell'allegato alla D.G.R. 30/1/2012 n. 5 – 3314.
 12. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
 13. Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
 14. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo della documentazione progettuale prodotta per l'istruttoria e vistata, al richiedente e al Comune interessato dall'impianto. Copia del provvedimento finale e degli allegati vengono inviati agli altri soggetti

che sono stati coinvolti nel procedimento amministrativo.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente dell'Area
Dott. Graziano Stevanin

Allegato A - PRESCRIZIONI

l'Immobiliare Lunghi S.r.l. - impianto fotovoltaico da 999 kW_p in comune di Quaregna Cerreto

Gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni:

Amministrazione Comunale di Quaregna Cerreto:

1. La validità degli atti di assenso rilasciati dall'Amministrazione Comunale di Quaregna Cerreto è subordinata alla successiva presentazione e approvazione del PEC da parte dell'Amministrazione Comunale, redatto ai sensi del Part. 43 della L.R. 56/77 e smi., e conseguentemente alla sottoscrizione della relativa convenzione.

Arpa Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

2. In merito alle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici proposti dall'Azienda, si ritiene necessario che, fatte salve eventuali condizioni ostative dal punto di vista strutturale, si utilizzino pali a vite elicoidale, in modo da ridurre l'utilizzo di CLS e la superficie di suolo utilizzato.
3. Relativamente alla matrice vegetazione, preso atto di quanto riportato nella relazione *"Inserimento vegetazione e mitigazione impianti."* e nella tavola integrativa, si rileva che il progetto di messa a dimora ha ancora carattere preliminare sebbene sia data indicazione dettagliata delle piante che saranno utilizzate. Si richiede che la progettazione esecutiva sia prodotta da un tecnico competente in materia e sia completa di maggiori indicazioni sul numero degli esemplari e il sesto di impianto previsto. Tale documento dovrà essere inviato al Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Arpa Piemonte prima dell'inizio lavori e dovrà dare garanzia di massimo mascheramento lato strada (anche raddoppiando i filari e riducendo le distanze tra gli esemplari, compatibilmente con lo spazio vitale degli stessi) e dovrà contenere le tempistiche dettagliate della gestione della vegetazione in tutte le aree interferite dal cantiere, sia nell'area interna sia nell'area esterna alla recinzione, a garanzia di massimo contrasto alla propagazione delle specie vegetali esotiche. Il piano di gestione e monitoraggio della vegetazione dovrà avere la stessa durata dell'autorizzazione.
4. Nel progetto esecutivo menzionato al punto precedente sia ipotizzato l'inserimento di specie vegetali arboree/arbustive anche nell'area inizialmente proposta come parco giochi.

Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza belle arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli:

Tutela paesaggistica

5. considerate le perplessità espresse nella precedente nota prot. n. 6480 del 10.06.2020 circa il posizionamento e l'estensione del campo fotovoltaico e la relativa richiesta di rivalutare una proposta alternativa, considerato che la documentazione integrativa presentata non include argomentazioni in proposito, considerato altresì che i fabbricati posti a nord dell'area in oggetto, per giacitura, non determinano interferenze in termini di irraggiamento solare, si richiede, fatto salvo il rispetto di norme e regolamenti vigenti nonché fatti salvo eventuali impedimenti di natura tecnica, di avvicinare il più possibile il campo fotovoltaico verso suddette costruzioni presenti in direzione nord ed est, limitando il numero di file ed estendendole in lunghezza pur mantenendo la potenza d'impianto pari a 999 kW, ciò al fine di preservare l'integrità dell'area identificata dal piano paesaggistico regionale come "area rurale di pianura o collina di rilevante interesse agronomico" e per mantenere una rilevante fascia inedificata di visuali libere ad ampio raggio lungo via Maggia, in continuità visiva con i campi e i boschi posti più a sud.

6. Si richiede che l'area "a verde pubblico" sia mantenuta a prato, piantumata con essenze arboree ed arbustive autoctone;
7. per quanto concerne lo spazio adibito a parcheggio, parimenti all'area "a verde pubblico", si richiede che sia mantenuto un suolo drenante a prato, reso carrabile per i soli spazi di manovra e di sosta, tramite l'ausilio di grigliati carrabili per parcheggi inerbiti;
8. i pannelli siano di tipo antiriflesso;
9. la cabina di trasformazione presenti superfici opache e le parti intonacate siano nella gamma cromatica delle terre chiare;
10. a "fine ciclo vita" ossia quando l'impianto cesserà definitivamente l'esercizio, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi per quanto concerne il campo fotovoltaico con la completa rimozione degli elementi impiantistici e strutturali inclusi gli elementi di fondazione (zavorre). Analogamente anche la cabina di trasformazione, se non reimpiegata per altri usi, dovrà essere smantellata.

Tutela archeologica

11. Qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile; art. 733 del Codice Penale), di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competenti per territorio. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO